



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 62 IN DATA 31-05-2018

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA CASTAGNERA, ANTIGA E CORAZZIN PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO DAL 01.06.2018 AL 22.06.2018 - DITTA SITE SPA

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

VISTA la richiesta prot. n. 12798 del 15 maggio 2018 da parte della ditta SITE S.p.A. con sede a Olmi in via Aquileia n. 10, volta ad ottenere l'autorizzazione per l'istituzione di un senso unico alternato sulle strade comunali denominate via Castagnera, Antiga e Corazzin, in qualità di esecutrice dei lavori per la posa della fibra ottica;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Area Gestione del Territorio del Comune di Paese in data 02/03/2018 n. 25/2018, prot. 6853;

VISTA la richiesta di proroga dell'ordinanza n. 54 del 15.05.2018 sino al 22.06.2018 recepita in atti al prot. n. 14051 del 30.05.2018 con la quale la ditta Site s.p.a. comunica di non aver potuto concludere i lavori nei termini previsti per motivi tecnici organizzativi;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione veicolare, al fine di consentire i lavori di cui sopra, tutelando nel contempo la circolazione dei veicoli, dei pedoni e delle cose;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21 e 22 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, e gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, che fissa le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade e il disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea previsto nel D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002;

VISTE le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 16742 del 22/02/2010 e prot. 381 del 28/01/2011;

VISTO l'art. 107 comma 3 T.U. 267/2000;

VISTA la determinazione prot. n. 1031 del 29/12/2017, con la quale il dirigente dell'Area "Gestione del Territorio", ha assegnato l'incarico di titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità delle istruttorie e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta e al fine di tutelare la sicurezza della circolazione;

ORDINA

1. la **circolazione a senso unico alternato nelle strade comunali denominate Via Castagnera, Antiga e Corazzin** regolata da semaforo ovvero qualora si renda necessario con movieri durante l'effettiva esecuzione dei lavori sulle strade comunali indicate in premessa, per l'apertura di cantiere stradale, al fine di eseguire i lavori di scavo e posa di infrastrutture telefoniche, per conto della Telecom Italia, mediante l'apposizione dei segnali previsti nelle tavole 60 e 61 del D.M. 10/07/2002 da tenere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità di **30 km/h** nel tratto interessato ai lavori e per il tratto del senso unico alternato.

Tale disposizione sarà in vigore dal 01.06.2018 al 22.06.2018.

L'istituzione del senso unico alternato nel tratto di strada interessato ai lavori, potrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 alle ore 18:00 escluso giorni festivi.

Si impone al richiedente quanto segue:

1. la segnaletica, che indica e regola il senso unico, nonché la chiusura della corsia di marcia interessata ai lavori, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori stessi;
2. se dovrà essere presente personale "moviere" sarà a cura della ditta esecutrice, che provvederà a regolare la circolazione a senso unico alternato, lo stesso dovrà essere opportunamente istruito e munito di paletta e/o ricetrasmittente e dovrà indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità;
3. dovrà essere garantito il transito pedonale e ciclabile in condizioni di assoluta sicurezza;
4. sia a carico della ditta esecutrice il mantenimento della sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità;
5. la ditta esecutrice dei lavori dovrà avvisare con congruo anticipo i residenti e le attività limitrofe delle modifiche alla circolazione;
6. sia a carico e a cura della ditta esecutrice dei lavori la relativa segnaletica provvisoria di cantiere con adeguata delimitazione e segnalazione a sensi del C.d.S. e del regolamento di esecuzione;
7. dovrà essere assicurato da parte della ditta esecutrice il perfetto ripristino e pulizia della sede stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori;
8. il Comune di Paese non risponde di danni a persone o cose che si verifichino durante o in conseguenza dell'esecuzione dei lavori;
9. dovranno essere osservate oltre le disposizioni del disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013 recante direttive sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
10. la lunghezza del cantiere non potrà superare i 50 mt e dovrà essere di lunghezza inferiore qualora necessario ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale e della incolumità di persone e cose.
11. La presente ordinanza potrà essere sospesa / revocata dal Comune di Paese per sopravvenute esigenze di pubblico interesse ed in particolare per motivi inerenti la sicurezza stradale

La presente vale quale permesso di transito e sosta per i mezzi impiegati nei lavori.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

- all'Albo Pretorio del Comune di Paese (TV), perché sia resa nota al pubblico;
- al responsabile della ditta esecutrice dei lavori, perché sia resa esecutiva mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali diurni e notturni che dovranno essere posti in loco, mantenuti in efficienza e rimossi al termine dei lavori a cura e spese della ditta medesima senza alcun onere per il Comune;
- all'Ufficio Tecnico Comunale di Paese (TV), per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti che vorrà adottare.

Gli appartenenti, per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente dispositivo e potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se ritenuti necessari. Per le trasgressioni trovano applicazione gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'ufficio competente e al rilascio del nulla osta della Provincia di Treviso con l'osservanza delle prescrizioni ivi riportate.

A norma degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avvisa che gli interessati hanno facoltà di presentare eventuali istanze di autotutela.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si indicano:

Responsabile dell'istruttoria: Vice Comm. Davide Barbieri

Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Vianello

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

ing. Riccardo Vianello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa